

STATUTO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 è costituito tra:

- a) la Provincia di Siena,
- b) i Comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda, Siena,
- c) le comunità montane Amiata-Val d'Orcia, Cetona, Val di Merse,

il Consorzio per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi descritti nell'art. 2 dello statuto.

2. A norma dell'art. 31, comma 1, del d.lgs n. 267 del 2000, possono assumere la qualità di Enti consorziati, oltre che altri enti locali, anche le Regioni, agenzie, aziende sanitarie ed ospedaliere, università pubbliche o istituti superiori di ricerca e altri enti pubblici.

3. Il presente statuto è conforme alla convenzione stipulata e approvata dai consigli degli enti consorziati, ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs n. 267 del 2000.

ART. 2 – SCOPO DEL CONSORZIO

1. Scopo del Consorzio è la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni consorziate e lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza delle amministrazioni consorziate inerenti alle seguenti attività:

- a) progettazione, realizzazione, e fornitura di reti ed erogazione di servizi I.C.T. (Information and Communication Technology) nell'interesse e per conto delle amministrazioni consorziate;
 - b) progettazione, sviluppo e gestione dei servizi informativi e di e-government per le amministrazioni consorziate;
 - c) gestione ed erogazione, per conto e nell'interesse delle amministrazioni consorziate, di servizi informativi e comunicazioni elettroniche ai cittadini;
 - d) fornitura di reti ed erogazione di servizi di comunicazione elettronica alle amministrazioni consorziate;
 - e) promozione e realizzazione di forme di collaborazione continuativa tra Enti territoriali ed Atenei nei campi della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie ICT; del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive; della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata.
 - f) svolgimento delle attività, per conto delle amministrazioni consorziate, previste dall'art. 5 del d.lgs 15 settembre 2003 n. 259;
 - g) fruizione, gestione e utilizzazione di ausili pecuniari finalizzati alle attività descritte nei punti precedenti;
 - h) svolgimento, in regime di affidamento interno, delle attività descritte nei punti precedenti.
2. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti con particolare riferimento alle necessità di decentramento di funzioni e servizi agli Enti consorziati, anche assumendo a termine la direzione e gestione degli uffici degli Enti consorziati, ivi comprese le conseguenti responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio potrà compiere tutte le attività strumentali e complementari a quelle indicate al precedente comma 1), nei limiti previsti dall'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223.

ART. 3 – ATTIVITA' DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio esercita le attività di cui all'art. 2 comma 1 lettera a). Per queste attività gli Enti

consorziati versano annualmente al Consorzio i contributi di funzionamento, ai sensi dell'art. 33.

2. Il Consorzio altresì esercita le attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere b), c), d) e), f), g), che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

3. Per queste ultime attività i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurino al Consorzio la remunerazione dei fattori di produzione.

ART. 4 – DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio assume la denominazione di CONSORZIO TERRECABLATE

2. Il Consorzio ha sede legale in Monteriggioni (SI), località Basciano, Villa Parigini.

3. Il Consorzio per l'esercizio delle sue attività può istituire sedi secondarie, filiali, depositi, magazzini.

4. L'Assemblea potrà deliberare il cambiamento della sede legale anche con trasferimento nel territorio di altro Ente consorziato.

ART. 5 – DURATA DEL CONSORZIO

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salva successiva proroga.

2. E' fatta salva la facoltà di procedere, prima di tale scadenza, alla scelta di altra forma di gestione comune con il consenso di tutti gli Enti consorziati.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consorzio potrà essere sciolto osservando le procedure previste dallo Statuto.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 sono stabilite nella misura del:

a) 36% in favore della Provincia di Siena e del Comune di Siena in parti uguali per ciascuno,

b) 6% in favore delle comunità montane Amiata-Val d'Orcia, Cetona, Val di Merse in parti uguali per ciascuna,

c) e per la restante quota tra i Comuni della provincia in proporzione al numero degli abitanti residenti alla data del 31.12.2005.

2. Tali quote rispetto a un totale di 1000 risultano, alla data di costituzione del Consorzio, ripartite come da elenco allegato sotto la lettera "A".

3. In sede di ammissione di nuovi Enti al Consorzio, l'Assemblea determina la quota di partecipazione del nuovo Ente, e la conseguente riduzione proporzionale delle quote degli Enti già consorziati.

4. L'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente partecipante sui processi decisionali dell'Assemblea viene correlata alle quote di partecipazione possedute.

5. Le quote di partecipazione verranno altresì rideterminate, secondo le procedure previste dallo Statuto, in caso di recesso di Enti dal Consorzio.

ART. 7 – CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Gli Enti consorziati, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2, conferiscono un capitale di dotazione in denaro e/o in natura che diviene di proprietà del Consorzio, tranne che per i beni concessi in uso.

2. Il capitale di dotazione è costituito dal valore dei conferimenti effettuati dagli Enti consorziati all'atto della costituzione del Consorzio e successivamente.

ART. 8 – AMMISSIONE AL CONSORZIO

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti di cui all'art.1 comma 2, che facciano specifica istanza al Consorzio.

2. Sulla relativa istanza delibera il Consiglio di amministrazione del Consorzio, in conformità agli indirizzi generali e piani programmatici dell'Assemblea, il quale predispone l'atto da sottoporre all'Assemblea.

3. Le proposte di ammissione, di variazione delle quote, e delle eventuali conseguenti modifiche statutarie, sono approvate dall'Assemblea del Consorzio con la maggioranza prevista al comma 4 dell'art. 48.

ART. 9 – RECESSO

1. Ciascuno degli Enti consorziati può recedere dal Consorzio con il consenso degli Enti associati.
2. L'Assemblea del Consorzio delibera sul recesso e sulle conseguenti modifiche dello Statuto, ivi comprese quelle relative alle variazioni delle quote di partecipazione, con la maggioranza di cui al successivo art. 48.
3. Per la determinazione della quota di patrimonio spettante all'Ente recedente si applicheranno i criteri di cui al comma 2 del successivo art. 10.
4. Tutte le spese inerenti al recesso saranno a carico dell'Ente recedente.

ART. 10 – SCIoglIMENTO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consorzio si scioglie:
 - a) per scadenza del termine di durata, salvo proroghe;
 - b) per deliberazione dell'Assemblea Consortile che ottenga l'approvazione degli Enti che rappresentino non meno del 60% delle quote di partecipazione.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio verrà ripartito fra gli Enti consorziati che risultino tali all'atto dello scioglimento stesso, in base alle quote percentuali dei rispettivi conferimenti al capitale di dotazione del Consorzio.
3. L'Assemblea, preso atto dell'intervenuta causa di scioglimento del Consorzio, procede anche alla nomina di tre liquidatori.

**TITOLO SECONDO
ORGANI DEL CONSORZIO**

ART. 11 – ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 267 del 2000:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Il Direttore generale.

**PARTE PRIMA – ASSEMBLEA DEL
CONSORZIO**

ART. 12 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. A norma del comma 4 dell'art. 31 del d.lgs n. 267 del 2000, l'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ognuno degli Enti consorziati nella persona del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, del Sindaco, di colui che ha la rappresentanza legale per gli altri Enti o loro delegati in carica ai sensi delle leggi vigenti.
2. La delega, che deve essere rilasciata in forma scritta e comunicata al Consorzio, si intende rilasciata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.
3. Il voto di ciascun partecipante all'Assemblea è computato in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio come definita dall'art. 5 del presente Statuto e dalla convenzione.
4. Agli Enti consorziati, mediante i propri rappresentanti nell'Assemblea consortile e nell'ambito delle finalità previste dal presente Statuto, spetta la determinazione degli indirizzi dell'attività del Consorzio, nonché il controllo e la verifica dei risultati economico-gestionali e della qualità dei servizi erogati.

ART. 13 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo amministrativo del Consorzio.
2. Conformemente a quanto previsto nella convenzione stipulata e approvata ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 267 del 2000, spetta all'Assemblea del Consorzio:
 - a) eleggere il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - b) eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nominare il Collegio dei revisori dei Conti;
 - d) adottare l'eventuale provvedimento di revoca dei Consiglieri e di scioglimento del Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 23;
 - e) determinare le indennità di carica del Presidente e dei componenti il Consiglio di

Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;

f) deliberare il recesso e l'ammissione di nuovi Enti al Consorzio;

g) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni dello Statuto;

h) deliberare lo scioglimento del Consorzio e adottare i provvedimenti conseguenti;

i) fissare gli indirizzi generali e le scelte strategiche a cui il Consorzio deve puntualmente attenersi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2;

l) esercitare la vigilanza generale sull'attività del Consiglio;

m) approvare il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e il bilancio di esercizio redatti dal Consiglio di Amministrazione;

n) determinare i contributi di funzionamento annuali degli Enti consorziati, approvandoli contestualmente al bilancio di previsione;

o) approvare tutti gli altri atti che il presente Statuto o la Convenzione istitutiva del Consorzio riservano alla competenza dell'Assemblea.

p) emanare qualunque atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali del Consiglio di amministrazione, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività del Consorzio rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza degli enti Consorziati;

q) esercitare un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione del Consorzio;

r) definire le linee di sviluppo del Consorzio e dei rapporti tra Consorzio e Enti consorziati;

s) fissare le direttive generali per la successiva individuazione degli obiettivi gestionali, delle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative del Consorzio e per la fissazione degli indicatori specifici idonei a misurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività del Consorzio.

3. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), m) del comma precedente sono da considerarsi atti fondamentali del Consorzio ai sensi dell'art. 30 e sono trasmessi, a cura del Segretario dell'Assemblea, agli Enti consorziati nel termine di 20 giorni dalla loro adozione.

ART. 14 – ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea elegge tra i suoi membri un Presidente. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Ente consorziato che abbia la maggior quota di partecipazione presente alla seduta. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea.

2. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del piano programma e dei bilanci annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio.

3. Tutte le volte che lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente dell'Assemblea medesima, su richiesta di uno o più componenti l'Assemblea, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

4. Ove la convocazione sia richiesta dal Consiglio di amministrazione o dai membri dell'Assemblea, questa dovrà essere disposta dal Presidente entro 20 giorni dalla richiesta.

5. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri dell'Assemblea, presso l'Ente che essi rappresentano, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire a mezzo di e-mail, telefax o telegramma e il termine può essere ridotto a 24 ore.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

7. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.

8. Ai componenti dell'Assemblea potranno essere corrisposte indennità o gettoni di presenza, su deliberazione dell'Assemblea stessa.

ART. 15 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione dei presenti alla seduta, salve

diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

2. E' necessaria la maggioranza del 60% delle quote di partecipazione al Consorzio per le seguenti deliberazioni:

- a) elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina del Collegio dei revisori dei Conti;
- c) revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri, scioglimento del Consiglio di amministrazione;
- d) recesso e ammissione di nuovi Enti al Consorzio;
- e) variazioni allo Statuto.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione per quindici giorni all'Albo del Consorzio. Le deliberazioni indicate dall'art. 13, 3° comma, sono affisse altresì all'Albo pretorio di tutti gli Enti consorziati a cura dei rispettivi servizi.

ART. 16 – ASSEMBLEA: SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore generale del Consorzio o, su sua delega, da un dipendente del Consorzio o degli enti consorziati.
2. Nel caso di vacanza del Direttore generale le funzioni di Segretario sono svolte da persona temporaneamente nominata dall'Assemblea.
3. Il Segretario redige ed è responsabile della tenuta dei verbali delle sedute e delle deliberazioni.
4. Il Segretario dell'Assemblea cura l'invio agli Enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio nei casi previsti dallo Statuto.

PARTE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri, stabilito dall'Assemblea

del Consorzio al momento della nomina, non superiore a sette compreso il Presidente.

2. L'Assemblea del Consorzio procede alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione. Tali componenti sono scelti:

- a) tra gli amministratori degli Enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- b) tra i rappresentanti legali o loro delegati per tutti gli antri Enti.

3. Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione spetta una indennità stabilita dall'Assemblea nella misura e nei limiti delle leggi vigenti.

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Fermo restando il disposto degli artt. 63 e 67 del d.lgs n. 267 del 2000, non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione, coloro che - in qualità di libero professionista, di dipendente o di amministratore di impresa o società - hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture o appalti per il Consorzio o, comunque, prestano la propria attività per il Consorzio.

2. Non possono altresì ricoprire la carica di componente del Consiglio di amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, e dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono quando si verifichi una delle ipotesi previste dai due comma precedenti.

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA – CESSAZIONE DALLA CARICA – SOSTITUZIONI

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, e comunque fino alla nomina dei successori, e sono rieleggibili una sola volta.

2. Il Consiglio decade di diritto qualora cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dalla carica maggioranza dei componenti del Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione. A tale scopo il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica al Presidente dell'Assemblea del Consorzio le vacanze entro 10 giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza. I nuovi eletti svolgono le loro funzioni per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno due volte all'anno per le deliberazioni sui bilanci e sul piano di attività annuale del Consorzio ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente.

3. Il Consiglio può essere altresì convocato su richiesta di due Consiglieri, del Direttore generale, del Presidente del Collegio dei revisori o del Presidente dell'Assemblea. La richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione deve contenere l'indicazione degli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a discutere. Il Presidente provvede alla convocazione nel termine di sette giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno devono essere recapitati almeno tre giorni prima dalla data fissata per la convocazione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire a mezzo posta

elettronica, telefax o telegramma e il termine può essere ridotto a 24 ore. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi, negli stessi termini ai componenti del Collegio dei revisori.

5. E' ammessa la possibilità di discutere argomenti non inseriti nell'ordine del giorno solo se sono consenzienti tutti i consiglieri.

6. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

7. Il Direttore generale interviene alle sedute ed esprime su ogni deliberazione il proprio parere consultivo che deve essere verbalizzato.

8. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione, anche su richiesta del Direttore generale, possono invitare a partecipare alle sedute persone estranee al Consiglio qualora ciò sia opportuno in riferimento agli argomenti da trattare.

9. Ciascun Consigliere ha diritto ad ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

10. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono almeno la maggioranza dei componenti, incluso il Presidente.

11. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

12. Le deliberazioni possono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano. Quando però si tratti di deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o la capacità di persone, le deliberazioni stesse devono essere adottate a scrutinio segreto.

13. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti (quorum funzionale); essi sono invece computati fra i presenti (quorum costitutivo) ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

14. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.

15. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase all'adozione di provvedimenti nei quali abbiano interesse personale oppure

l'abbiano il loro coniuge e i parenti e affini entro il quarto grado.

16. Qualora, per effetto del divieto di cui al comma precedente, il Consiglio non possa deliberare ad esso si sostituisce l'Assemblea del Consorzio.

17. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

18. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un dipendente del Consorzio o di uno degli enti consorziati nominato dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile del regolare invio delle proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea del Consorzio.

19. I verbali delle sedute devono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, esercita, secondo le norme del presente Statuto, tutte le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.

2. Con riferimento alla definizione degli obiettivi strategici e dei più importanti atti di gestione, il Consorzio deve puntualmente attenersi ed attuare le direttive ed atti di indirizzo dell'Assemblea. Sulla base delle direttive ed indirizzi dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione determina i programmi aziendali, esercita la vigilanza sulla gestione e ne verifica i risultati, e adotta tutte le proposte per il successivo esame dell'Assemblea.

3. In particolare, sono di competenza del Consiglio:

a) la redazione del piano programma pluriennale, dei bilanci di previsione annuale e pluriennale del Consorzio proposti dal Direttore generale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione da parte di quest'ultima;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione da parte di quest'ultima;

c) l'adozione di tutte le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma del presente Statuto;

d) l'approvazione dei progetti previsti nel piano programma, non attribuiti al Direttore;

e) la nomina e il licenziamento del Direttore generale;

f) la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari e ogni altra forma di indebitamento da destinare ad investimenti, in conformità alle direttive generali e indirizzi strategici fissati dall'Assemblea;

g) l'approvazione, su proposta del Direttore generale ed in conformità agli indirizzi e direttive strategiche dell'Assemblea, di regolamenti interni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento aziendale, nonché l'organigramma funzionale dell'Azienda;

h) l'alienazione, l'acquisto o la locazione ultranovenne dei beni immobili nei casi in cui ciò sia previsto dal piano programma, dai bilanci di previsione annuale e pluriennale e dagli atti di indirizzo dell'Assemblea. In mancanza di atti di indirizzo tali operazioni devono essere approvate dall'Assemblea.

i) i criteri generali per l'affidamento di incarichi professionali esterni;

l) la proposta, da sottoporre all'Assemblea, di ammissione al Consorzio degli Enti di cui all'art. 1;

m) la predisposizione di eventuali modifiche allo statuto da presentare all'Assemblea;

n) la resistenza o la costituzione in procedimenti giurisdizionali;

o) la fissazione, in conformità alle direttive generali deliberate dall'Assemblea, degli obiettivi gestionali, delle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative del Consorzio e degli indicatori specifici idonei a misurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività del Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire speciali incarichi a uno o più membri, al Direttore generale, a terzi e nominare procuratori "ad negotia", nel rispetto della vigente normativa.

ART. 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RESPONSABILITÀ

1. I componenti del Consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e devono osservare puntualmente le direttive e gli indirizzi dell'Assemblea.
2. Le responsabilità per le azioni od omissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione non si estendono a quelli che abbiano fatto annotare a verbale senza ritardo, il loro dissenso.
3. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione è promossa nelle forme di legge.

ART. 23 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: REVOCA O SCIoglIMENTO

1. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea, di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da almeno un terzo dei suoi membri.
2. La deliberazione di revoca o di scioglimento deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per la nomina del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di revoca o di scioglimento l'Assemblea provvede, nella medesima seduta, alla nomina dei membri del Consiglio in sostituzione di quelli revocati o alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione e di un nuovo Presidente o di un Commissario, nei casi e per gli effetti di cui all'art. 38 comma 4.

PARTE TERZA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale del Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, formulando l'ordine del giorno delle adunanze;
 - b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sull'andamento della gestione;
 - c) riferisce periodicamente all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale;
 - d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà economiche, sociali e culturali delle comunità locali;
 - e) promuove e garantisce l'attuazione delle iniziative di informazione e di partecipazione per il diritto di accesso;
 - f) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di amministrazione;
 - g) adotta in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione. I provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima sua adunanza successiva. I provvedimenti comunque decadono qualora la ratifica non intervenga entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro adozione. I provvedimenti del Presidente sono raccolti in un libro conservato agli atti del Consorzio.
3. Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio di amministrazione, un Vice-Presidente delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina.

Tra i nominati contemporaneamente è considerato più anziano il Consigliere maggiore di età.

PARTE QUARTA – DIRETTORE GENERALE

ART. 25 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina può avvenire a seguito di selezione pubblica oppure per chiamata diretta da parte del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le forme previste dalla normativa vigente.
2. Per la nomina a Direttore generale il Consiglio di amministrazione stabilisce specifici requisiti finalizzati a garantire una qualificata e comprovata preparazione ed esperienza.
3. Il Direttore generale è nominato per cinque anni. Almeno sei mesi prima della scadenza il Consiglio di amministrazione delibera, con provvedimento esplicitamente motivato, la cessazione o la conferma del Direttore in carica. Tale deliberazione deve essere immediatamente comunicata al Direttore generale.
4. Il Direttore generale durante il periodo in carica può essere licenziato solo per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, per comprovati difetti e mancanze di funzionalità ed efficienza, anche in riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi programmati. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto con invito a presentare le sue difese, sempre per iscritto ed in un congruo termine, e in ogni caso nei limiti e con le formalità previsti dalla legge e dal contratto di lavoro.
5. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione.
6. Il trattamento economico e normativo minimo del Dirigente è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti delle imprese pubbliche di servizi degli enti locali, ovvero un contratto di diritto privato, ma in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

7. Il Direttore ha un incarico a tempo pieno e non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione. Il Direttore non può altresì esercitare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale se non con l'autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione.

ART. 26 – DIRETTORE GENERALE: ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore generale ha la responsabilità operativa e gestionale del Consorzio. Egli opera al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea e specificati dal Consiglio di amministrazione, sviluppando l'organizzazione interna del Consorzio idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane.
2. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività del Consorzio, adottando, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità, l'efficacia e la qualità dei servizi consortili.
3. Il Direttore generale è competente per tutte le attribuzioni non espressamente riservate dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea, al Consiglio di amministrazione e al Presidente del Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore in ogni caso:
 - a) dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato al Consorzio, assicurando il coordinamento tecnico-operativo della struttura;
 - b) partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione con parere consultivo. Nel caso che il Consiglio di amministrazione deliberi in modo difforme dal parere del Direttore, deve motivarne le ragioni;
 - c) procede all'assunzione del personale dell'Azienda, compresi i dirigenti, e adotta tutti i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti e dirige il personale;
 - d) presiede le selezioni per l'assunzione del personale;
 - e) formula e sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte di deliberazione e

adotta tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione.

f) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma pluriennale, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e il bilancio di esercizio.

g) attua il piano programma ed i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e, in tale ambito, indice e presiede le gare di appalto e provvede alla loro aggiudicazione;

h) stipula i contratti;

i) effettua sotto la propria responsabilità le spese in economia per acquisto di materiali, forniture, lavori, prestazioni d'opera o servizi e spese generali, nei limiti di spesa stabiliti nell'apposito regolamento;

l) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;

m) firma gli atti e la corrispondenza che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

n) è responsabile della regolare tenuta dei libri consortili e verifica il regolare invio delle proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea del Consorzio;

o) dichiara la conformità all'originale dei documenti e degli atti consortili o di quelli depositati in originale presso il Consorzio con facoltà di delegare tale compito a dipendenti dell'Azienda;

p) rappresenta il Consorzio in giudizio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

q) integra, specifica ed applica gli obiettivi gestionali fissati dal Consiglio di amministrazione e inerenti alle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative del Consorzio e degli indicatori specifici idonei a misurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'attività del Consorzio;

r) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

5. Il Direttore può delegare ad uno o più funzionari dell'Azienda parte delle proprie competenze, compreso il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.

6. Il Direttore Generale può assumere la rappresentanza legale del Consorzio, nell'ambito

dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO – RISORSE UMANE

ART. 27 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa del Consorzio e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale e in conformità alle direttive ed indirizzi strategici fissati dall'Assemblea.

2. Tale struttura definisce le principali funzioni dei servizi tecnici e amministrativi e le principali competenze dei responsabili di detti servizi.

3. Il Consorzio dovrà informare la propria struttura organizzativa al raggiungimento della massima flessibilità, razionalità ed efficienza interna, in modo da assicurare l'efficacia, l'economicità e la qualità nella gestione dei servizi.

ART. 28 – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE

1. La disciplina generale del trattamento economico e normativo del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi integrativi di settore applicabili in azienda, oltre che dai contratti aziendali, nonché – per quanto in essi non stabilito – dalle leggi vigenti.

2. I dipendenti del Consorzio, inclusi i dirigenti, non possono esercitare di norma alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né accettare incarichi, anche temporanei, se non con l'autorizzazione preventiva del Direttore generale. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge in materia.

ART. 29 – COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per il conseguimento dei propri fini ove ritenuto più conveniente e nel rispetto delle leggi vigenti e degli indirizzi strategici fissati

dall'Assemblea, il Consorzio potrà attivare incarichi professionali, contratti di opera, collaborazioni coordinate e continuative.

TITOLO QUARTO RAPPORTI CON GLI ENTI CONSORZIATI

ART. 30 – RAPPORTI CON GLI ENTI CONSORZIATI – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Consorzio, per assicurare l'informazione sulla propria attività, trasmette agli enti consorziati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea di cui all'art. 13, comma 3°.
2. Il Consorzio fornisce, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento per la trasparenza e l'accesso, tutte le informazioni e le notizie richieste dai consiglieri degli Enti consorziati utili all'esercizio del proprio mandato.
3. Gli organi del Consorzio dovranno altresì promuovere forme di consultazione e confronto con gli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio. In particolare dovranno attuare incontri con gli Enti associati anche partecipando, qualora richiesti, alle sedute dei rispettivi organi.

TITOLO QUINTO PROGRAMMAZIONE – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA – CONTROLLO INTERNO – REVISIONE DEI CONTI

ART. 31 – GESTIONE CONSORTILE: CRITERI

1. La gestione consortile deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza e della migliore efficacia nel rispetto del vincolo della economicità, della qualità e dell'osservanza degli indirizzi

programmatici e strategici fissati dall'Assemblea e dagli Enti consorziati

2. Il direttore generale deve presentare al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Revisori una relazione semestrale sull'andamento della gestione consortile, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun semestre. Tale relazione va inviata, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, all'Assemblea del Consorzio ai fini e per gli effetti dell'art. 13 del presente Statuto.

3. Nella relazione devono essere - fra l'altro - indicati tutti i fatti gestionali che possano produrre una variazione dell'equilibrio economico di bilancio.

ART. 32 – PATRIMONIO CONSORTILE

1. Il Consorzio ha proprio patrimonio costituito dai conferimenti degli Enti aderenti all'atto della costituzione, da conferimenti successivi e dalle acquisizioni effettuate direttamente.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione nonché quelli acquisiti dal Consorzio sono iscritti nel libro dei cespiti dello stesso e, a nome del Consorzio, presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari.

ART. 33 – TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Gli Enti consorziati partecipano alle spese di funzionamento del Consorzio in modo proporzionale alle quote di partecipazione, tramite contributi di funzionamento da erogare al Consorzio nell'esercizio. Tali contributi di funzionamento, annualmente determinati in sede di bilancio di previsione, coprono tutte le spese necessarie al funzionamento del Consorzio, fatta eccezione per la remunerazione dei fattori di produzione di cui alle convenzioni previste nell'art 3 comma 3.

2. Gli Enti consorziati, al fine di assicurare la necessaria disponibilità finanziaria hanno l'obbligo di versare al Consorzio a trimestri anticipati almeno una quota pari ad un quarto della somma iscritta in bilancio salvo conguaglio a chiusura di esercizio.

ART. 34 – FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

1. Per il finanziamento delle spese relative ad investimenti il Consorzio provvede:

- a) con contributi in conto capitale della U.E., dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici secondo le disposizioni di legge in vigore;
- b) con mutui garantiti da cespiti propri, in quanto idonei e/o delegabili, o da cespiti degli Enti consorziati;
- c) con i fondi all'uso accantonati;
- d) con l'utilizzo di altre forme di autofinanziamento;
- e) con aperture di credito relative ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso Enti del settore pubblico;
- f) con l'incremento del capitale di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
- g) con le altre forme previste dalle norme vigenti in materia.

La scelta e l'allocazione delle forme di finanziamento devono rispettare il vincolo di economicità e devono essere conformi agli indirizzi e direttive programmatiche fissate dall'Assemblea.

ART. 35 – PIANO PROGRAMMA PLURIENNALE

1. Il piano programma è l'atto fondamentale di programmazione economica-finanziaria delle attività del Consorzio ed ha durata triennale. Nella sua redazione si dovranno assicurare gli opportuni coordinamenti con le attività di programmazione degli Enti consorziati.

2. Il piano programma è redatto a cura del Direttore generale, adottato e proposto dal Consiglio di amministrazione, secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, ed è approvato dalla stessa.

3. Il piano programma deve, fra l'altro, contenere:
a) le dimensioni territoriali e i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni infrastruttura e impianto in relazione ai servizi da fornire;
b) il programma pluriennale degli investimenti per la realizzazione della rete, degli impianti, delle attrezzature e per lo sviluppo dei servizi;

c) le linee generali di allocazione delle spese correnti e in conto capitale in relazione ai programmi di investimento;

d) i piani di attività e servizi da svolgere per conto e l'interesse dei singoli Enti consorziati;

e) le note preliminari agli stati di previsione delle spese redatte a cura del Direttore generale, nelle quali sono esposti, nell'ordine, il rapporto tra programmi e costi, gli standard dei servizi e interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati da conseguire.

4. Il piano programma viene rivisto annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

ART. 36 – BILANCI DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE

1. I bilanci di previsione annuale e pluriennale sono redatti in coerenza con il piano programma. Il bilancio pluriennale ha durata triennale.

2. I bilanci annuale e pluriennale sono articolati per programmi, centri di costo e centri di responsabilità.

3. I bilanci annuale e pluriennale comprendono inoltre, distintamente per esercizio, il conto economico con le previsioni dei costi e dei ricavi di esercizio. Il bilancio pluriennale è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma.

4. I bilanci di previsione annuale e pluriennale sono ordinariamente in pareggio.

5. I bilanci di previsione annuale e pluriennale sono approvati dall'Assemblea entro il 31 dicembre.

ART. 37 – BILANCIO DI ESERCIZIO: NORME GENERALI

1. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa relativi alla gestione conclusasi il 31 dicembre precedente e redatti in conformità alla normativa vigente, corredati della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori.

2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in modo da consentire la valutazione economico-finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in

relazione agli obiettivi fissati, agli indicatori di efficienza, e agli scopi statutari del Consorzio.

3. Il Consiglio di amministrazione approva lo schema di bilancio di esercizio presentato dal Direttore generale e lo trasmette, con propria relazione, al Collegio dei revisori per la relazione di sua competenza.

4. Entro il 30 marzo la relazione del Collegio dei revisori e quella del Consiglio di Amministrazione, unitamente allo schema di bilancio di esercizio, devono essere presentate all'Assemblea del Consorzio per l'approvazione.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio e le relazioni allegate entro il 30 aprile.

6. Le modalità e i tempi per la procedura di approvazione dello schema di bilancio sono determinati con apposito atto del Consiglio di amministrazione.

ART. 38 – BILANCIO DI ESERCIZIO: RISULTATO DI ESERCIZIO

1. L'utile di esercizio deve essere destinato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea:

a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva in misura non inferiore al 10%;

b) al fondo di finanziamento per lo sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal Piano programma in misura non inferiore all'80%;

c) esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti punti, l'utile di esercizio deve essere destinato ad incremento del capitale di dotazione del Consorzio.

2. In caso si verificano perdite di esercizio imputabili a fatti della gestione ordinaria non previsti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio di previsione del Consorzio e a cui non è possibile far fronte con fondi e accantonamenti di bilancio, gli Enti consorziati possono provvedere alla ricostituzione del patrimonio netto mediante ricapitalizzazione del Consorzio secondo un piano di riparto degli oneri proposto dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è comunque chiamato ad illustrare i fatti che hanno causato il peggioramento dei risultati e le perdite di esercizio, nonché ad indicare le misure gestionali già adottate per ristabilire l'equilibrio economico.

4. Qualora il Consorzio non consegua il pareggio di bilancio di esercizio per due esercizi consecutivi, il Consiglio di amministrazione indipendentemente dalla scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato, con la maggioranza prevista per l'elezione del Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea appositamente convocata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

In caso contrario il Consiglio di amministrazione è da considerarsi sciolto a norma dell'art. 23 del presente statuto e la stessa assemblea delibera contestualmente la nomina di un Commissario pro tempore del Consorzio con poteri di ordinaria amministrazione.

ART. 39 – CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

1. E' attuato il controllo di gestione, alle dirette dipendenze del Direttore generale, al fine di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione economica delle risorse consortili, l'efficacia, l'efficienza e la qualità nello svolgimento dell'attività del Consorzio e per consentire ai suoi organi di vertice di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

2. Almeno annualmente, su indicazione del Direttore generale e in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, sono determinati i parametri e gli indici di riferimento del controllo. Tali parametri e indici dovranno essere evidenziati in apposita relazione allegata al bilancio economico di previsione annuale di cui all'art. 37 del presente Statuto.

3. Il risultato dell'attività di controllo di gestione è riferito, a cura del Direttore generale, agli organi del Consorzio.

4. Spetta, altresì, al Direttore generale effettuare il controllo strategico secondo le modalità che saranno individuate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee generali fissate dall'Assemblea.

ART. 40 – REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente titolo in materia di finanza e contabilità dovrà provvedersi con apposito regolamento consortile.

ART. 41 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea del Consorzio con un'unica votazione.

2. I componenti del Collegio devono essere scelti fra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del D.Lgs 27.01.1992, n°88.

3. I revisori durano in carica quattro anni, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti e se nominati, decadono gli amministratori locali i dipendenti degli Enti consorziati, il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini dei componenti il Consiglio di Amministrazione; coloro che sono in rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con il Consorzio; coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese aventi gli stessi fini sociali del Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio; coloro che hanno con il Consorzio liti pendenti.

5. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio compete un'indennità il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea del Consorzio tenuto conto delle tariffe professionali vigenti e dei compensi erogati ai revisori degli Enti Locali.

ART. 42 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI

1. Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attesta, nella relazione al bilancio di esercizio, la

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. Il Collegio vigila sulla regolarità amministrativo contabile ed in generale sulla gestione economico finanziaria e a questo fine:

a) esamina il progetto dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, nonché loro possibili variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, sulla base della relazione di cui all'art. 31, 2° comma, del presente statuto, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione e all'Assemblea;

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti la gestione economico finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

d) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare gli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti;

e) riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione, custodia.

3. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, agli accertamenti di propria competenza.

4. Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue eventuali osservazioni o rilievi. I revisori devono partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio annuale di previsione e il bilancio di esercizio.

ART. 43 – COLLEGIO DEI REVISORI: FUNZIONAMENTO

1. La convocazione del Collegio spetta al Presidente.

2. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non

partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio. La tenuta del libro è affidata al Presidente del Collegio. Copia di ciascun verbale è trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale e all'Assemblea.

4. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO SESTO GARE E CONTRATTI

ART. 44 – APPALTI E APPROVIGIONAMENTI

1. Alle opere, ai lavori, ai servizi e alle forniture, agli acquisti in genere si provvede mediante contratti in conformità alle norme del presente titolo.

2. Il Consorzio addiviene alla stipula dei contratti mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le norme di legge statali o comunitarie.

ART. 45 – REGOLAMENTO PER LE GARE, I CONTRATTI E LE SPESE IN ECONOMIA

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici nonché delle disposizioni del presente statuto, provvede all'approvazione di un Regolamento per le gare, i contratti e le spese in economia.

TITOLO SETTIMO ACCESSO E TRASPARENZA

ART. 46 – TRASPARENZA

1. Il Consorzio svolge la propria attività in modo da garantire la massima trasparenza, pubblicità e informazione. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di accesso agli atti consortili, salve le limitazioni previste dalla legge o da norme regolamentari.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore e i Dirigenti del Consorzio sono assoggettati alle norme sulla pubblicità del patrimonio e dei redditi stabilite per gli amministratori pubblici.

TITOLO OTTAVO POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 47 – REGOLAMENTI CONSORTILI

1. L'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva i seguenti Regolamenti:

- a) finanza e contabilità;
- b) gare, contratti e spese in economia;
- c) diritto di accesso e visione degli atti, trasparenza.

2. Il Consorzio deve garantire la massima pubblicità ai Regolamenti.

TITOLO NONO NORME FINALI

Art. 48 – VARIAZIONI DELLO STATUTO

1. Alle variazioni dello statuto, diverse da quelle conseguenti all'ammissione o recesso dei soci, si applicherà la procedura di cui al presente articolo.

2. La proposta di variazione dello statuto dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione e, a cura del Presidente dello stesso, comunicata agli Enti consorziati entro 15 giorni dalla relativa deliberazione.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta ciascun Ente si pronuncerà sulla stessa dando mandato al proprio rappresentante nell'Assemblea del Consorzio ad esprimerne la volontà sulla proposta di variazione dello statuto.

4. L'Assemblea del Consorzio, appositamente convocata provvederà ad assumere le determinazioni definitive sulla variazione dello statuto che saranno approvate con la maggioranza di almeno il 60% delle quote di partecipazione.

ART. 49 – ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

1. L'Ente consorziato che non provvede al versamento del contributo annuale può essere escluso dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Nell'effettuare la scelta inerente a tale esclusione, l'Assemblea si deve attenere al criterio sancito dall'art. 1455 del codice civile.

ART. 50 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data del 1 gennaio 2007.

ALLEGATO "A"

COMUNI	POPOLAZIONE	QUOTE	EURO
	31.12.2005		
Abbadia San Salvatore	6.753	1,90%	4.940,00
Asciano	6.935	1,95%	5.070,00
Buonconvento	3200	0,90%	2.340,00
Casole d'Elsa	3.282	0,90%	2.340,00
Castellina in Chianti	2.820	0,80%	2.080,00
Castelnuovo Berardenga	8.176	2,30%	5.980,00
Castiglione d'Orcia	2.495	0,70%	1.820,00
Cetona	2.920	0,80%	2.080,00
Chianciano terme	7.205	2,00%	5.200,00
Chiusdino	1.976	0,55%	1.430,00
Chiusi	8.769	2,45%	6.370,00
Colle Val d'Elsa	20.347	5,70%	14.820,00
Gaiole in Chianti	2.596	0,70%	1.820,00
Montalcino	5.143	1,45%	3.770,00
Montepulciano	14.211	3,95%	10.270,00
Monteriggioni	8.309	2,30%	5.980,00
Monteroni d'Arbia	7.589	2,10%	5.460,00
Monticiano	1.542	0,45%	1.170,00
Murlo	2.161	0,60%	1.560,00
Piancastagnaio	4.142	1,15%	2.990,00
Pienza	2.190	0,60%	1.560,00
Poggibonsi	28.603	8,00%	20.800,00
Radda in Chianti	1.721	0,45%	1.170,00
Radicofani	1.204	0,35%	910,00
Radicondoli	1.005	0,30%	780,00
Rapolano	4.964	1,40%	3.640,00
San Casciano dei Bagni	1.725	0,50%	1.300,00
San Gimignano	7.530	2,10%	5.460,00
San Giovanni d'Asso	922	0,25%	650,00
San Quirico d'Orcia	2.573	0,70%	1.820,00
Sarteano	4.682	1,30%	3.380,00
Siena	54.147	18,00%	46.800,00
Sinalunga	12.354	3,45%	8.970,00
Sovicille	8.973	2,50%	6.500,00
Torrita di Siena	7.314	2,05%	5.330,00
Trequanda	1.416	0,40%	1.040,00
Provincia di Siena	261.894	18,00%	46.800,00
Comunità Montana Val di Merse		2,00%	5.200,00
Comunità Montana del Cetona		2,00%	5.200,00
Comunità Montana Amiata – Val D'Orcia		2,00%	5.200,00
Totale quote		100,00%	260.000,00